

N. 27 del 5/12/2023



Consolato Generale d'Italia  
Zurigo

## DECRETO DI ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE

### IL CONSOLE GENERALE

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, "Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri";

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 54, "Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri"

**Visto** il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, "Regolamento recante disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero" ed in particolare l'art. 2, comma 5;

**Vista** la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed in particolare l'art. 21 *nonies*, comma 1, sull'annullamento d'ufficio del provvedimento;

**Vista** la determina a contrarre del 19 settembre 2022 per l'affidamento mediante procedura aperta ordinaria dei lavori di ristrutturazione e restauro e adeguamento funzionale ed impiantistico dell'edificio denominato Casa d'Italia a Zurigo, CIG 985741435E;

**Visto** il Bando e tutta la documentazione di gara ed in particolare i paragrafi 21 e 24 del disciplinare di gara;

**Considerato che**, a seguito di espletamento della procedura prevista dal bando, il RUP ha proposto l'aggiudicazione per l'affidamento dell'appalto a favore dell'operatore economico Consorzio Leonardo Servizi e Lavori "Società Cooperativa Consortile e Stabile" per il prezzo di CHF 15.332.307,9079 al netto delle imposte indirette e degli oneri di sicurezza, approvata dal Console Generale con decreto n. 50, prot. n. 30816, del 17.07.2023;

**Vista** la relazione del 4.12.2023 in cui il RUP, a seguito delle verifiche espletate sul possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, illustra le motivazioni della necessità di annullamento del decreto di aggiudicazione, in quanto il Consorzio aggiudicatario, malgrado le reiterate richieste (pec del 07.09.2023, del 31.10.2023, del 08.11.2023), non ha fornito prova né in proprio né quanto alle consorziate esecutrici del possesso dei seguenti requisiti tecnico professionali. Segnatamente:

**I.** In riferimento al requisito dello svolgimento di un lavoro analogo nel decennio precedente in cat. OG2 per almeno € 7.647.379,11 (art. 7.3 lett. c. del disciplinare di gara).

La dichiarazione resa da TALEA Società di Gestione Immobiliare s.p.a. il 27.09.2023 per i lavori resi da COSMO COSTRUZIONI MODERNE s.r.l. (società di cui si è avvalso il Consorzio Leonardo ai fini del possesso dei requisiti della categoria OG2) riporta un'elencazione incoerente degli stati di avanzamento lavori (SAL) con numerazioni sovrapposte. In aggiunta, vi è carenza delle fatture o delle contabili bancarie a dimostrazione dei pagamenti ricevuti. Da ultimo, si riscontrano evidenti differenze tra gli importi di cui al contratto del 04.08.2015, comprensivo di addendum (pari ad € 9.674.495,00, inclusi gli oneri per la sicurezza) e gli importi contabili di cui alla dichiarazione del 27.09.2023 (pari ad € 11.964.381,08). Sempre circa la comprova della riconducibilità del lavoro svolto alla categoria OG2, il Consorzio ha anche fornito un decreto direttoriale MIBACT del 19.11.2009 che non prova affatto tale requisito. Dallo stesso emerge unicamente la mera apposizione di vincolo sulle "Ex Fonderie di ghisa di Multedo", ma è assente sia il certificato esecuzione lavori (CEL) con esplicitazione di tutte le componenti dell'appalto (categorie, importi, subappaltatori, ecc.), sia ogni riferimento sui titoli edilizi abilitanti (SCIA-Segnalazione certificata di inizio attività, permesso di costruzione, ecc.).

**II.** In riferimento al requisito dello svolgimento di un lavoro analogo nel decennio precedente in cat. OG11 per almeno € 2.519.791,29 (art. 7.3 lett. c. del disciplinare di gara) il possesso del medesimo da parte della consorziata esecutrice INSEL s.p.a. non risulta provato, in quanto l'importo di cui alle fatture prodotte relative al contratto tra la ATI INSEL s.p.a. – I.S.E.I. s.r.l. e TRENITALIA s.p.a. Rubrica Contratti n. 03596/2019 del 15/07/2019, è pari ad € 1.988.432,96, e quindi palesemente inferiore a quello previsto dal disciplinare di gara, pari € 2.519.791,29.

Inoltre, i tre certificati di pagamento, presentati unitamente alle fatture di cui sopra, sono intestati solo ad INSEL, nonostante il contratto risulti stipulato da due soggetti in qualità di appaltatori e recano una sottoscrizione da parte del Responsabile di Progetto del 07.11.2023 (successiva al termine di scadenza delle offerte). In aggiunta, essi riportano espressamente la dicitura "Il riconoscimento del presente importo alla ditta appaltatrice è subordinato all'effettivo ottenimento dei fondi necessari da parte del Ministero ai sensi del D. L. 50 del 17/05/22", con conseguente mancata esigibilità contabile degli stessi ai fini della partecipazione alla gara in oggetto.

Analogamente, la copia del contratto ATI INSEL-ISEI e TRENITALIA s.p.a. riporta, nel totale dell'importo contrattuale, le due categorie OS28 e OS30 e non la categoria OS3 (ex art. 79 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) Il Consorzio ha prodotto uno stralcio di computo metrico progettuale (documento pre-contrattuale e non spendibile ai fini della comprova di avvenuta esecuzione lavori), in cui figura un'ulteriore categoria di lavori (OG1) parimenti non menzionata nel citato contratto, ove il totale delle lavorazioni è diverso dal totale indicato nel contratto. Pertanto, non si può desumere univocamente il totale dell'importo contrattuale riferito alle singole categorie.

Il Consorzio non ha fornito alla stazione appaltante il CEL a firma del RUP, e gli altri documenti necessari (contabili bancarie, registro di contabilità, certificati di tutti i pagamenti, certificato di collaudo, approvazione del collaudo, ecc.), come previsto dalla normativa vigente in materia.

Con riguardo ai requisiti dichiarati in proprio dal Consorzio Leonardo, nel contratto e nel relativo addendum tra il medesimo e ATC Piemonte Nord si riscontrano palesi anomalie. Al riguardo si evidenzia la totale assenza di fatture o contabili bancarie a comprova. In più, la relazione di collaudo, interlocutoria ai fini contrattuali, si riferisce ad una concessione di lavori e servizi in project financing 2018-2028, tuttora in corso, ragione per cui è del tutto assente l'attività di contabilità pubblica, come emerge dalla relazione del collaudatore.

Nella stessa relazione, è espressamente riportato che l'importo suddiviso in OS3, OS28 e OS30 deriverebbe da "computi esplicativi riportati dall'impresa", in assenza di prezzi riconducibili a prezziari regionali o ufficiali. Ne emerge, pertanto, un'auto-attribuzione, da parte del Consorzio Leonardo, di importi e categorie di appalto non espressamente approvati dal Committente pubblico.

Anche in questo caso, sono assenti gli elementi tipici per una chiara qualificazione da avvenuta esecuzione di un appalto (CEL, fatture, contabili bancarie, registro contabilità, certificati di pagamento, approvazione del collaudo, ecc.).

Pertanto,

### DECRETA

1. di approvare espressamente tutte le premesse al presente atto;
2. aderendo alla relazione del RUP, di annullare l'aggiudicazione dell'appalto di cui in premessa a favore dell'operatore economico Consorzio Leonardo Servizi e Lavori "Società Cooperativa Consortile e Stabile", per il prezzo di CHF 15.332.307,9079, al netto delle imposte indirette e degli oneri di sicurezza e, ai sensi dell'art. 21.10 del disciplinare di gara, di scorrere la graduatoria di merito;
3. di comunicare l'avvenuto annullamento dell'aggiudicazione dell'affidamento a tutti i partecipanti alla procedura;
4. di pubblicare il presente provvedimento presso il sito internet della Sede e del MAECI, nonché presso l'Albo Consolare della Sede;
5. di provvedere alla comunicazione all'ANAC ed ai soggetti competenti dell'adozione del presente provvedimento;
6. di avviare le procedure per l'incameramento della cauzione provvisoria.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di 30 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Zurigo. 5 dicembre 2023



IL CONSOLE GENERALE  
Min. Plen. Gabriele Altana